

N. r.g. 83/2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA**

Sezione Procedure Concorsuali

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle
persone dei Giudici:

Dott. Alessandro Petronzi	Presidente
Dott. Meri Papalia	Giudice
Dott. Federica Lorenzatti-	Giudice rel.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 270 CCII

- visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato Umberto GIUGNO (C.F. GGN MRT 58L31 B249L), nato il 31/07/1958 a Caltanissetta (CL) e residente in Leini (TO), via Perlasca n. 20, assistita dall'OCC, in persona del Gestore dott. Carlo Federico Goldoni
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza in residente in Leini (TO), via Perlasca n. 20
- rilevato che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal CCII ed è legittimato, pertanto, a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'OCC sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal

debitore a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

-ritenuto che il ricorrente si trovi in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, in quanto, a fronte di un debito complessivo di Euro di cui € 602.692,52 come illustrato in ricorso e nella relazione del Gestore, il patrimonio di cui dispone il sig. Giugno è chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni;

-rilevato, in sintesi, che il piano prevede: il versamento del reddito mensile medio per l'importo di Euro 500,00 mensili per la durata di anni tre,

- verificata, quindi, la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;

-osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nella persona del Dott. Carlo Federico Goldoni, il quale risulta iscritto altresì ai sensi dell'art. 356 CCII all'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al CCII

-visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;

-rilevato che la valutazione circa le spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del ricorrente, ai sensi dell'art. 268 IV co. lett. b) CCI è rimessa al giudice delegato in ossequio al dettato normativo, e di concerto con il liquidatore, il quale è onerato al più sollecito deposito di apposita relazione informativa, stabilendo sin da ora che, sino alla predetta determinazione, l'importo destinato al soddisfacimento delle esigenze di vita del debitore sia quantificato nella misura esposta in ricorso dalla debitrice, con accantonamento del residuo in favore dei creditori;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA di Umberto GIUGNO (C.F. GGN MRT 58L31 B249L), nato il 31/07/1958 a Caltanissetta (CL)

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Federica Lorenzatti

NOMINA

Liquidatore il dott. Carlo Federico Goldoni (GLDCLF61B26F205W)

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI

ORDINA

al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione

AVVERTE

ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, che a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente, ivi incluse le trattenute e/o cessioni volontarie a qualunque titolo insistenti sullo stipendio del debitore

DISPONE

che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda, alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;
- dispone altresì che entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

AUTORIZZA

il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del GD concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.;

DISPONE

- 1) che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla Cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC

Così deciso in Ivrea nella camera di Consiglio del 18/09/2024

Il Presidente

(Dott. Alessandro Petronzi)

Il Giudice rel. est.

(Dott.ssa Federica Lorenzatti)